

* * * * *

PROVINCIA REGIONALE

M E S S I N A

- - - = = o o = = - - -

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato nella seduta del 17/9/2009 con delib. n. 113

Allegato A

- - - = = o o = = - - -

o o o o o

o o o o

o o o

o o

o

* * * * *

Testo emendato



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di servizi e forniture in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Art. 2

(Limite massimo importo per acquisizioni di servizi e forniture)

Il limite massimo di importo, per l'acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del sopraccitato D.Lgs., è di € 211.000,00 oltre IVA. Gli importi potranno variare in aumento o in diminuzione a seguito di disposizioni legislative e/o regolamentazioni sopravvenute.

Il presente regolamento non disciplina gli acquisti mediante cassa economale.

Art. 3

(Individuazione dei bisogni degli Uffici dell'Ente e motivazioni per l'utilizzo del presente regolamento)

L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita per tutte le categorie merceologiche necessarie per il funzionamento dei servizi e degli uffici.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) acquisizione di servizi di ingegneria, architettura, geologia ed altri settori di attività tecniche e delle connesse funzioni tecnico - amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00).

Art. 4

(Competenze soggettive)

I contratti di cui al presente regolamento possono essere conclusi oltre che dal Direttore Generale, dai dirigenti delle strutture responsabili del procedimento.

Nessuna altra struttura può concludere contratti e/o intraprendere attività contrattuali di cui al presente regolamento.

La Provincia non riconosce e non assume alcun onere o obbligo relativo a servizi e/o forniture ordinate direttamente da soggetti non abilitati.

E' fatto divieto di frazionare acquisizioni in violazione dei limiti economici indicati all'art. 2.

Art.5

(Procedura per l'affidamento)

Il Responsabile Unico del Procedimento per la conclusione dei contratti disciplinati nel presente regolamento dovrà rivolgersi a ditte idonee per specializzazione, affidabilità, capacità, serietà, profili già apprezzati in precedenti rapporti economici intrattenuti con la Provincia ovvero oggetto di idonea e motivata valutazione in sede di primo accreditamento da parte della ditta interpellata.

Art. 6

(Modalità per l'affidamento)

Per servizi o forniture di importo fino alla soglia di cui all'art. 2, come riportato alle lettere dalla a) alla d) del precedente articolo, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, **dall'albo degli Operatori economici della Provincia Regionale di Messina se sussistono in tal numero soggetti idonei.**

Qualora nell'albo dell'Ente non sussistano soggetti idonei, questi possono essere individuati sulla base di indagini di mercato, consultando gli elenchi delle Camere di Commercio.

L'affidamento di cui al presente articolo è di competenza del Dirigente o del responsabile del procedimento se autorizzato dal dirigente.

L'operatore che nell'anno solare ha già cumulato affidamenti per importo pari a 211.000,00 euro, non può essere invitato e non può comunque partecipare alla consultazione di cui al comma 1.

Tranne i casi di assoluta urgenza, necessità e/o opportunità e nelle more della istituzione dell'albo fornitori, la lettera di invito dovrà essere pubblicata sul sito internet e all'albo pretorio – all'albo del Comune di Messina e della Provincia di Messina – al fine di consentire la partecipazione a chiunque avesse interesse.

Il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dal momento della trasmissione delle lettere di invito, non potrà essere inferiore a sette giorni, salvo casi di particolare urgenza da motivare.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

In casi di urgenza e necessità **e previa consultazione di almeno tre ditte del settore iscritte all'albo dell'Ente o se non sussistono in tale albo soggetti idonei, attraverso speditive indagini di mercato**, per le procedure che prevedono una spesa massima non superiore a € 20.000,00 oltre IVA, il dirigente o il responsabile del procedimento, se autorizzato dal dirigente, è autorizzato a procedere con affidamento diretto.

Nella richiesta dovranno essere forniti alla ditta gli elementi essenziali ed utili per la formulazione della relativa proposta. In particolare dovrà essere definito l'oggetto contrattuale con la descrizione della fornitura o del servizio, le modalità di fornitura o di erogazione, la durata contrattuale, i quantitativi (sia pure indicativi), i criteri di scelta delle proposte ed ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione della prestazione che si richiede o che potrà essere richiesta.

A seguito di indagine di mercato, finalizzata ad individuare i potenziali fornitori in settori di mercato dei quali non si ha un'adeguata conoscenza, la successiva ricerca del contraente potrà concentrarsi su una sola ditta, oppure riguardare ditte diverse da quelle precedentemente interpellate, qualora ciò sia ritenuto opportuno e conveniente in base ai dati già raccolti.

Art. 7

(Aggiudicazione)

L'aggiudicazione potrà avvenire con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pario a cinque, si applicano i criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dall'86 all'88 del D.Lgs n. 163;
2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia minima individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n° 163, come previsto dal successivo art. 124.
3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 8

(Criteri di scelta della proposta)

Le proposte potranno essere valutate sulla scorta del solo elemento prezzo, ove non sia necessario esaminare particolari caratteristiche del prodotto, ovvero anche in base alla valutazione di altri elementi, in modo tale da individuare l'offerta più vantaggiosa considerando non soltanto il costo del prodotto ma anche le caratteristiche funzionali dello stesso.

I medesimi criteri verranno utilizzati per la valutazione di proposte relative all'affidamento di servizi.

Art. 9

(Individuazione diretta del contraente)

Si potrà individuare direttamente il contraente in deroga alle superiori prescrizioni, solo nei casi espressamente e debitamente motivati, come previsto all'art. 6 comma 4.

Il dirigente richiedente l'acquisto di uno specifico prodotto (coperto da privativa industriale), dovrà adeguatamente motivare la richiesta esplicitando i motivi che non rendono possibile o conveniente ricorrere all'acquisizione di altro prodotto.

La privativa industriale o l'esclusività tecnica di un determinato prodotto debbono risultare da una specifica documentazione e dalla peculiare caratteristica dello stesso.

Art. 10

(Relazione delle fasi negoziali)

La trattativa sarà documentata in modo sintetico tramite la redazione di un apposito verbale nel quale verranno riportati gli elementi essenziali della negoziazione ed il suo esito.

Il dirigente dovrà osservare procedure che assicurino la riservatezza nelle trattative condotte con le Ditte.

Art. 11

(Stipula del Contratto)

La Ditta alla quale sarà affidata la fornitura o il servizio dovrà produrre prima del perfezionamento del rapporto contrattuale e comunque entro il termine assegnato, la documentazione eventualmente prevista nella lettera di invito.

Il rapporto contrattuale dovrà essere definito, sotto ogni aspetto, con forma scritta.

Art. 12

(Consegna e Collaudo)

La consegna dei beni acquistati e l'espletamento del servizio saranno sottoposti alle verifiche, ai collaudi ed agli accertamenti di conformità che saranno specificatamente previsti nella lettera di invito.

I suddetti adempimenti sono propedeutici al pagamento del corrispettivo pattuito.

Art. 13

(Incarichi a Professionisti per importi inferiori a € 20.000,00)

I provvedimenti concernenti la scelta del professionista per i servizi tecnici di cui al punto e) dell'art. 3 (incarichi di studi, progettazione, direzione lavori ed accessori, nonché gli incarichi di collaudo) di importo inferiore a € 20.000,00 al netto dell'IVA e degli oneri accessori, se affidati in via diretta, sono di competenza dell'organo Esecutivo dell'Ente ai

sensi dell'art. 17 comma 2 e dell'art. 28 comma 4 della legge 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali. Le procedure di affidamento saranno attuate nel rispetto del Regolamento in corso di adozione "per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00)".

Art. 14

(Determinazione compensi)

Per le determinazioni dei compensi relativi alle prestazioni professionali trova applicazione l' art. 1 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito dalla legge 04/09/2006 n° 248. Il corrispettivo a base di gara o da contrattare è determinato applicando il decreto del Ministro della Giustizia 4 Aprile 2001, se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

Art. 15

(Modalità affidamento servizi per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 100.000,00)

Per i servizi di cui al precedente Art. 13 di valore compreso tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 oltre I.V.A. si procederà nei modi previsti dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00).

Art.16

(Norma transitoria)

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento viene istituito apposito albo degli operatori economici per l'affidamento degli incarichi di studio, progettazione, direzione lavori e degli incarichi di collaudo per gli affidamenti di cui all'art. 12. Viene inoltre istituito apposito albo dei fornitori. Nelle more dell'istituzione dell'albo, si procederà operando la scelta degli operatori direttamente dagli albi professionali.

Art. 17

(Termini di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro novanta giorni dalla data del ricevimento della fattura e del collaudo positivo, a seguito di determinazione scritta del dirigente delegato. Il dirigente delegato dovrà a tal fine trasmettere al competente ufficio pagatore, entro dieci giorni lavorativi dal collaudo, tutta la documentazione necessaria per effettuare il materiale pagamento.

Art. 18

(Foro competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Messina.